

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (662)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti*). – 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.

2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.

3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.

5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture».

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.5

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«1-*quater*. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico.

1-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-*sexies*.

1-*sexies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno

2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.6

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«*1-quater.* Qualora nell'anno 2012 il patto di stabilità sia stato superato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione dei trasferimenti.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *1-sexies*.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,

sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.7

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«*1-quater.* È altresì previsto l'incremento degli spazi finanziari per i pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e l'8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro il 30 aprile 2013.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *1-sexies*.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, re-

lative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.8

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma *i* completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei

pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

1.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 5 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto».

1.1000 (testo 2)/100 (già 1.1000/1)

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 5», al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere le parole: «nonché per motivate esigenze economico-finanziarie,» ed infine sostituire le parole: «di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali» con le seguenti: «della Cassa depositi e prestiti».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di istituzioni finanziarie» con le seguenti: «della Cassa depositi e prestiti».

1.1000 (testo 2)/101 (già 10.2)

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 10», sostituire le parole da: «al comma 2, sostituire» fino a: «31 dicembre 2013» con le seguenti:

«Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: '1° gennaio 2013' con le seguenti: '1° gennaio 2014'".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unita abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

3-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0.3» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0.1.

3-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"».

1.1000 (testo 2)/102 (già 10.3)

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 10», sostituire le parole da: «al comma 2, sostituire» fino a: «31 dicembre 2013» con le seguenti:

«Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, *3-bis* e *3-ter*.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0.3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 per cento»;

alla lettera *b*), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera *c*), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;

alla lettera *d*), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

alla lettera *e*), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»».

1.1000 (testo 2)/103 (già 10.1)

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 10», sostituire le parole da: «al comma 2, sostituire» fino a: «31 dicembre 2013» con le seguenti:

«Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: '1° gennaio 2013' sono sostituite con le seguenti: '1° gennaio 2014'.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0.1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: "12.6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15.6 per cento";

alla lettera b), le parole: "11.6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14.6 per cento";

alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13.6 per cento";

alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

1.1000 (testo 2)/104 (già 10.13)

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 10, al capoverso «al comma 2», prima della parola: «sostituire», inserire le seguenti: «sopprimere la lettera c) e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

1.1000 (testo 2)/105

TORRISI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 10, al capoverso: «4-bis», sostituire il comma: «1-bis» ivi richiamato con i seguenti:

«1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

1-ter. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso dell'esercizio finanziario successivo a quello per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, tre distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il terzo esercizio».

1.1000 (testo 2)/106

TORRISI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 10, al capoverso: «4-bis», sostituire le parole: «una ipotesi di bilancio che garantisca» con le seguenti: «due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano».

1.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»;

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6,»;

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto».

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti»;

All'articolo 2:

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6»;

al comma 6, dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti»;

All'articolo 5:

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). – 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali»;

All'articolo 6:

al comma 1, premettere il seguente: «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: «con le associazioni di categoria del sistema creditizio» inserire le seguenti: «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

al comma 9, prima dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo»;

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali,». Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali»;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare» con le seguenti: «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.»;

All'articolo 10:

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.»;

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-*ter*. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

All'articolo 10-bis:

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-*bis*. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali»;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*ter*. - (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali) – 1. All'articolo 243-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge

la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

b) al comma 6, le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono soppresse;

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. «Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.»;

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine di dare attuazione» fino alla fine della lettera.

1.53

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13».

ORDINI DEL GIORNO

G1.400

TOMASELLI

Il Senato,

premessò che:

la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'articolo 1, comma 449, prevede che «Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di euro 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di euro 20.040 milioni»;

il limite previsto con il Patto di Stabilità per l'anno 2007 era di euro 35.300 milioni;

pertanto, dal vincolo di spesa imposto per l'anno 2007 a quello prescritto per gli anni 2013 e 2014, si è registrato un taglio netto di euro 15.210 milioni, corrispondente in percentuale alla soppressione di circa il 45 per cento delle spese complessive sostenibili;

una compressione del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, così architettato, ha prodotto, negli anni in esame, un taglio di circa il 29 per cento della spesa equivalente ad una riduzione da euro 565 a euro 390 *pro capite* dei cittadini italiani;

per la Regione Puglia, in particolare, si è passati da una spesa *pro capite* di euro 724 per il 2007 ad una spesa *pro capite* di euro 328 per il 2013, corrispondente ad un taglio di circa il 55 per cento per ogni cittadino pugliese;

considerato che:

il blocco della spesa, così come imposto dall'Europa, ha fatto registrare in Italia, dalla fine 2007 ad oggi, un sempre più drammatico calo del Pil, causando una crisi economica che sta devastando il Paese, con un altissimo tasso di disoccupazione, con l'aumento del debito pubblico ed un terribile *trend* negativo della produzione industriale;

la più drammatica conseguenza è il perdurare della recessione, che si allunga a sette trimestri consecutivi nelle ultime rilevazioni e che si caratterizza per essere la più lunga dal dopo guerra ad oggi,

impegna il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, al-

meno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi, nonché per le spese sostenute per il contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione;

a valutare l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, almeno della quota di «cofinanziamento europeo», al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013, atteso il crescente valore del *target* di spesa da certificare.

G1.401

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;

considerato che:

il provvedimento in esame provvede a dare una boccata di ossigeno alle imprese, prevedendo che nel corso degli anni, 2013 e 2014, vengano assegnate risorse alle imprese creditrici per un importo pari a 40 miliardi di euro, affrontando altresì il tema della certificazione, e quindi i relativi passaggi procedurali e burocratici;

risulta evidente come questi 40 miliardi non sono sufficienti, anche se rappresentano certamente un primo passo rispetto ad una risposta giusta, legittima, necessaria da dare alle imprese, oggi più che mai in sofferenza;

impegna il Governo:

a provvedere con altrettanti provvedimenti di urgenza a coprire la totalità dei debiti pregressi della PA (che in base alle ultime stime prudenziali di Banca d'Italia ammonterebbe a circa 90 miliardi) sfruttando interamente, ovvero con un *plafond* più ampio, l'apertura arrivata dall'Unione europea che, ai fini del rispetto dei criteri di *deficit* e debito del Patto di stabilità, considererà questa operazione tra i «fattori attenuanti».

G1.402

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;

considerato che:

all'articolo 1, comma 3 si prevede che nella liquidazione dei pagamenti si osservi il criterio cronologico per singolo comune;

impegna il Governo:

a prevedere che i pagamenti in questione abbiano un impatto territoriale il più possibile omogeneo rispetto alle spese effettive, pur tenendo conto della distribuzione degli *stock* di pagamenti in essere e salvaguardando comunque l'esigenza di evitare discriminazioni derivanti dalla collocazione territoriale delle imprese creditrici;

nell'ambito del flusso dei pagamenti previsti, ad accordare priorità a quelli che le imprese non hanno ancora ceduto al sistema creditizio e a verificare l'opportunità, fermo restando il rispetto del criterio del pagamento secondo l'ordine cronologico, di tutelare le situazioni di crisi aziendale sulla base di principi di equità e di solidarietà.

G1.403

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premessi che:

le necessità del rispetto del termine di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, non consente di prendere in considerazione diversi problemi sollevati con alcuni emendamenti presentati in Commissione Bilancio al presente provvedimento, che hanno raccolto le osservazioni al Decreto delle Province italiane;

tali problemi riguardano, in sintesi, il patto di stabilità interno, il limite delle disponibilità liquide detenute nella Tesoreria, cui attingere

per i pagamenti, la disciplina dei trasferimenti da parte delle Regioni, i tagli delle risorse delle Province di oltre il 30 per cento dei consumi intermedi con rischio di cancellazione di ogni intervento in settori fondamentali affidati alle cure delle province e gli equilibri di parte corrente e la loro incidenza sugli obiettivi di patto assegnato;

si tratta di questioni che hanno diretta incidenza sulla possibilità di intervento delle province su settori essenziali quali, ad esempio, le scuole;

gli emendamenti suddetti ribadiscono la difficoltà nella quale si trovano, in questo momento di indefinita transizione, le province italiane e sottolineano la necessità di una soluzione, in tempi brevi, per evitare una situazione di paralisi del comparto, lasciando scoperti settori importanti oggi affidati alla competenza provinciale.

Tutto ciò premesso impegna il governo:

a valutare la possibilità di risolvere le problematiche sollevate in premessa e affrontate dagli emendamenti 1.4, 1.9, 1.17, 1.28, 1.29, 1.58, 2.18, 5.1, 7.12, presentati in Commissione bilancio.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.8

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «maggiorata degli interessi» aggiungere le seguenti: «senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri».

2.17

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281";

b) al comma 123, le parole da: "Gli importi" fino a "comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma . 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi

finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti".

9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *9-bis* e *9-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 3.

G3.400

GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

la *ratio* perseguita dal decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è il pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

l'onere dell'ammortamento dei cosiddetti «ammortamenti non sterilizzati», ovvero le somme che negli anni sono state impiegate con fondi regionali (e non statali) per investimenti, attraverso un indebitamento pluriennale, come i mutui, o attraverso il ricavato di alienazioni patrimoniali di beni disponibili dell'ente territoriale, fino ad oggi non era iscritto in bilancio e, dunque, non è mai stato affrontato il problema della copertura in termini finanziari;

pare che il Ministero dell'Economia e della finanze sia intenzionato a chiedere alle regioni di iscrivere in bilancio anche tali somme che precedentemente sono state invece sempre escluse dal calcolo dell'equilibrio finanziario della gestione sanitaria di ogni singola regione e di farlo a partire dai bilanci del 2010;

per le regioni gli ammortamenti non sterilizzati, senza contropartita economica di entrata, diventerebbero una passività di bilancio, per un valore complessivo che, a livello nazionale si aggira intorno a un miliardo di euro, che metterebbe in discussione la sostenibilità economica e finanziaria dei singoli sistemi sanitari regionali;

la maggior parte delle regioni, avendo costruito il proprio bilancio di previsione con riferimento alle regole finora previste dal tavolo di monitoraggio e, quindi, senza coperture per gli ammortamenti non sterilizzati, potrebbe essere indicata come inadempiente e quindi passibile di assoggettamento a piani di rientro;

considerato che:

in alcune regioni, competenti al pagamento dei debiti, nel settore della sanità, sono gli Enti del Servizio sanitario regionale e non direttamente la Regione, la quale è chiamata a svolgere una funzione di riparto delle risorse e della certificazione degli avvenuti pagamenti;

è necessario tenere conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie, ciò che, a titolo d'esempio avviene nella Regione Toscana ove gli acquisti di beni e servizi delle Aziende Sanitarie si realizzano attraverso gli Enti per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta (ESTAV), i debiti delle Aziende sanitarie toscane verso gli ESTAV rappresentano circa il 50 per cento dei debiti scaduti,

impegna al Governo:

a precisare che, indipendentemente dal titolo in base al quale le Regioni ripartiranno le risorse ai singoli Enti, le risorse stesse possano costituire, nel loro complesso, copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati già oggetto della Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 24 marzo 2011;

a meglio precisare la natura giuridica dei soggetti creditori, tenendo conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.4

CERONI, GIBIINO

All'articolo 4, le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» sono sostituite dalle seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

Art. 6.

6.2

CERONI, GIBIINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sopprimere inoltre sopresse le parole da: «ovvero» fino a: «intervvenuti tra le parti»;

c) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente»;

d) al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoreri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

6.5

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e

b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera *a)*, a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie *a)* e *b)*, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di ces-

sione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*» con le seguenti: «di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario l'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge».*

6.11

BONFRISCO

Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: «totale» aggiungere le seguenti: «e prevalente»;*
 - b) aggiungere, dopo la parola: «prioritariamente», le seguenti: «ed esclusivamente»;*
 - c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'effettuare i pagamenti è data priorità alle piccole e medie imprese; come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.».*
-

6.16

CANDIANI

Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo, dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e, i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di ga-

ranzia dei pagamenti esteso ai creditori indiretti della Pubblica Amministrazione;

1-quinquies A valere sulle risorse di cui al comma *1-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun creditore secondo un criterio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa impresa al ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficino a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto al ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80 per cento».

ORDINE DEL GIORNO

G6.400

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

Il Senato,

premesso che:

nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha certificato, ancora una volta, il pessimo stato del credito in Italia, dove famiglie ed imprese, soprattutto quelle piccole e medie, sono soffocate dalla mancanza di denaro, comprese tra ritardati pagamenti dei crediti della Pubblica amministrazione, come dei privati, un carico fiscale eccessivo e un sistema bancario che, per effetto anche di norme internazionali molto severe, non assicura un sufficiente accesso al credito;

in questo contesto, il pericolo per le imprese e quello di non riuscire a sopravvivere ad una spirale recessiva di cui non si veda la fine;

l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge prevede che venga data priorità nei pagamenti ai crediti verso la Pubblica amministrazione, che non siano stati ceduti *pro soluto*;

questa disposizione è stata motivata con il lodevole intento di privilegiare i pagamenti di crediti in relazione ai quali esiste ancora un rischio per il sistema imprese (visto che nelle cessioni *pro solvendo* il cedente garantisce l'incasso), rispetto a quelli in cui il rischio è ormai passato del tutto alle banche (come nelle cessioni *pro soluto*);

il problema è che – da un punto di vista concreto – questo approccio non sembra il più idoneo ad assicurare che tutte le risorse erogate vadano a dare impulso all'economia e a sostenere la crescita e può anzi creare gravi effetti distorsivi; infatti, moltissime imprese si finanziano attraverso accordi di finanziamento di durata medio lunga che prevedono la cessione (anche *pro soluto*) dei propri crediti, su base continuativa e/o rotativa, che molto spesso assumono la forma di cessioni *pro soluto*. Ciò significa che, in tali casi, una volta che il credito venga rimborsato da parte del debitore ceduto, la banca rimetterà a disposizione la linea accettando la cessione *pro soluto* di altri crediti;

esiste il fondato rischio che, rinviando il pagamento di tutti i crediti *pro soluto* in quanto tali, molte imprese, si vedano chiudere le linee di finanziamento dalle banche, con gravi conseguenze per la prosecuzione dell'attività per quelle imprese che utilizzano più frequentemente tale forma di finanziamento;

per converso, esistono casi nei quali la cessione *pro solvendo* non ha alcun effetto positivo per l'impresa e più generalmente per l'economia,

come quando la cessione avvenga *una tantum*; in quanto le somme incassate andranno semplicemente a rimborso del credito verso la banca;

la giusta distinzione quindi, ai fini della priorità sarebbe non tra crediti *pro solvendo* e *pro soluto*, ma tra crediti ceduti, o vincolati al rimborso delle banche come nel caso degli anticipi su fatture, sulla base di rapporti continuativi e ripetuti e crediti ceduti *una tantum*. Nel primo caso, il pagamento consente, o meglio dovrebbe consentire, una riapertura o il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con effetti benefici sull'economia. Nel secondo, indipendentemente dalla natura *pro solvendo* o *pro soluto* della cessione, il pagamento andrà semplicemente ad estinguere un debito bancario, senza alcun effetto positivo per il sistema,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a perfezionare le disposizioni del provvedimento nel senso di evitare che l'ordine di priorità nel pagamento dei debiti previsto dall'articolo 6, comma 1, implichi un'ingiustificata discriminazione tra forme di finanziamento se non uguali nella forma, molto simili nella sostanza e il conseguente rischio di blocco o significativo pregiudizio per le operazioni di finanziamento *pro soluto* attualmente in essere con gravissime ricadute per il sistema delle imprese.

EMENDAMENTI

Art. 6-bis.

6-bis.0.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico)

1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.

2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma *i*) del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2».

Art. 7.

7.1

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 1, dopo le parole: «Le amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali».

7.5

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».

7.7

CERONI, GIBIINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.14

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.23

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice,» aggiungere le seguenti: «mediante la piattaforma elettronica,».

7.24

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di ricognizione del credito di cui al comma precedente».

7.25

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per ciascun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:

- a) Codice identificativo Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debentrici, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all'aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell'open data entro il 31 ottobre 2013».

7.28

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9.».

7.31

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Al comma 9, sostituire le parole: «può autorizzare il pagamento» con le seguenti: «definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014».

Art. 8.

8.3

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «gli onorari sono comunque ridotti alla metà», con le seguenti: «non sono dovuti onorari notarili».

8.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.

2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti».

8.6

CERONI, GIBIINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

ORDINE DEL GIORNO

G8.400

I RELATORI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in oggetto, recante disposizioni in materia di semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, prevede che la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti sia esente, in particolare, dall'imposta di registro e da quella di bollo;

si ritiene opportuno uno specifico riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni professionali, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere in assenza di uno specifico riferimento alle prestazioni professionali – nel momento in cui si debba ricorrere ad atti di cessione del credito in riferimento ai beneficiari e alla possibilità anche per i professionisti di usufruire delle misure di semplificazione e detassazione previste,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di annoverare anche i professionisti tra i soggetti beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti, al pari delle imprese.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.12

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» inserire le seguenti: «, di adesione alle somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alle somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.14

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegittima applicazione dell'IVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1991, n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad emanare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché in-

dicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro, si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013.»

9.15

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCXSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-ter.

(Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici della Pubblica Amministrazione)

1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma.».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento" con: "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento" con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento" con: "11"».

9.17

ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Ri-scossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.16

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento.».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento", con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento", con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".».

9.23

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

ORDINE DEL GIORNO

G9.400

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premessi che,

l'articolo 9 dispone la compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in diverse fasi del procedimento tributario;

la compensazione dei crediti di cui al precedente periodo, su specifica richiesta del creditore, può avvenire solo per i debiti iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 2012 e con somme dovute in base agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;

la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato;

le vigenti disposizioni regolano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni interessate dalla procedura di compensazione dei crediti, prevedendo che qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non provveda al versamento sulla contabilità speciale dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, trattenga l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del medesimo decreto legislativo n. 241;

i soggetti eredi tori nei confronti della pubblica amministrazione in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, li-

quidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessione di beni e le prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore;

le disposizioni recate dal decreto in oggetto non consentono di assicurare il pieno soddisfacimento del diritto dei creditori ad essere pagati in tempi certi, anche per la possibilità che si verificino inadempimenti da parte delle singole amministrazioni:

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si provveda ad introdurre la possibilità per il creditore di attivare una compensazione tra crediti commerciali certificati e tutte le tipologie di debiti tributari, previdenziali e assistenziali, nei confronti delle Regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1;

a rendere possibile il rispetto dei tetti massimi di copertura finanziaria stabiliti, graduando nel tempo le compensazioni, partendo dai crediti maturati al 31 dicembre 2011, e demandando all'Agenzia delle Entrate la definizione di modalità atte a sospendere la facoltà di compensazione al raggiungimento delle soglie stabilite per ciascun ente o amministrazione dai provvedimenti del Ministero delle economia e delle finanze di cui agli articoli 2 e 3;

ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, a recepire, in tempi brevi, le modifiche auspiccate all'interno dei provvedimenti di prossima emanazione.

EMENDAMENTI

9.0.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCKSIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese)

1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.

3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare».

9.0.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese)*

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a favore della microimprenditorialità».

Art. 10.

10.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "con propria deliberazione" con le seguenti: "con deliberazione della giunta comunale".

10.17

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G10.400

I RELATORI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, all'articolo 3-*bis*, reca disposizioni volte ad ampliare il complesso di risorse che costituiscono la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali il cui stato di dissesto finanziario sia stato deliberato dopo la data del 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo:

il predetto articolo, al comma 1 stabilisce che ai fini di cui sopra il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, e che ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

tale ultimo criterio di fatto penalizza i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare disposizioni correttive dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 174 del 2012, al fine di prevedere che il contributo ivi richiamato sia ripartito nei limiti della massa passiva accertata, per il 50 per cento in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 50 per cento in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente sempre calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica,

considerando però gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti come enti di soli 5.000 abitanti.

G10.401

TORRISI

Il Senato,

premesso che:

moltissimi Comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;

il decreto appena approvato ha escluso che detti Comuni possano accedere a questa fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto;

tale norma ha escluso ai Comuni dissestati la possibilità di accedere a questa anticipazione di liquidità che in tal modo verrebbero lasciati soli ad affrontare i pagamenti di debiti contratti in passato magari da amministrazioni diverse da quelle che attualmente si trovano a governare questi enti ma che ne pagano le conseguenze;

la problematica assume maggiore gravità in merito alla vicenda dei lavoratori precari che prestano servizio in questi Comuni e che rischiano di ritrovarsi senza occupazione e, quindi, reddito a causa dei divieti posti negli anni alle Amministrazioni locali per le note difficoltà di bilancio, sia statale che locale;

a nostro giudizio un intervento a tutela di queste amministrazioni deve essere previsto in tempi brevi da parte del Governo sia a tutela dei creditori dei Comuni che a tutela delle amministrazioni stesse per agevolare un più efficace e celere uscita dallo stato di dissesto;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario;

ad attivarsi affinché venga ricercata una soluzione alla problematica dei precari della Pubblica amministrazione nazionale e regionale.

G10.402

FORNARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che,

successivamente alla data del 30 aprile 2011, circa 30 comuni hanno deliberato il loro dissesto finanziario;

la massa passiva del dissesto finanziario di tali comuni, stimata in rapporto agli abitanti, è pari a circa 600 milioni di euro;

come previsto dal comma 3 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affinché l'organo straordinario di liquidazione possa procedere ad effettuare offerte reali ai creditori del comune in stato di dissesto, è sufficiente che i comuni medesimi mettano a disposizione una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza della transazione;

l'utilizzo di una quota limitata delle risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1, potrebbe contribuire in maniera decisiva al risanamento completo di gran parte dei suddetti comuni in stato di dissesto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di accelerare il risanamento degli enti locali dissestati e di soddisfare i debiti censiti in base alle richieste pervenute, di riservare, su istanza dell'ente locale interessato, una quota annua limitata all'importo massimo di 100 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1, esclusivamente in favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

G10.403

BERTUZZI

Il Senato,

premesso che:

l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, anche dopo l'ennesima

modifica normativa proposta dal decreto-legge in conversione, continua a porre rilevanti problemi applicativi, in particolare per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, che dovrebbero riscuotere con il modello F24 la tariffa che tuttavia costituisce un corrispettivo oggetto di fatturazione;

l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie determina inoltre una distorsione della tariffa puntuale per i comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, e altro) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, e altro), disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;

valutato che:

è necessario un profondo ripensamento della struttura stessa della Tares e in particolare valutare l'abrogazione della maggiorazione, che suscita forti dubbi di costituzionalità in quanto il tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (esempio, illuminazione strade, polizia municipale), servizi che dovrebbero essere già coperti dall'addizionale comunale IRPEF, pagata dai soggetti residenti, e dall'IMU per i soggetti che possiedono immobili nel territorio comunale, con l'effetto di incrementare il prelievo a carico di famiglie e imprese senza alcun miglioramento dei servizi visto che la maggiorazione sarà incassata dallo Stato;

tenuto conto che:

è opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la tariffa rifiuti deve rimanere uno strumento di economia ambientale, orientata alla riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata;

infatti per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più in linea con le norme comunitarie (chi più inquina più paga), è proprio quella di una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti e al servizio reso. Serve dunque uno strumento di prelievo trasparente ed equo economicamente in grado di guidare l'evoluzione del settore verso l'efficienza ambientale, non l'appiattimento dei pagamenti in una generica e indistinta tassazione su casa e servizi che non incentiva i comportamenti virtuosi degli utenti né l'efficienza del sistema industriale;

considerato che:

a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate dal Governo, è stato varato un decreto legge che sospende il pagamento della rata IMU sulla prima casa di giugno 2013, con l'obiettivo di rivedere l'imposizione immobiliare nel suo complesso;

mescolare tuttavia la tariffa corrispettivo ad imposte e tasse sarebbe un ritorno indietro delle politiche ambientali di quasi 20 anni, togliendo consapevolezza al cittadino che deve rendersi conto del proprio carico e comportamento ambientale per cui occorre salvaguardare almeno la tariffa puntuale, lasciandola collegata al servizio;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'annunciata riforma dell'IMU e della Tares, la creazione di un'unica nuova imposta comunale sui servizi, in sostituzione dell'IMU sulla prima casa e della Tares, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, di dare certezza sui tempi e le modalità di versamento dell'imposta in favore dei Comuni, comunque garantendo che non vi sia aggravio di oneri a carico dei cittadini rispetto alla previgente normativa;

a imprimere una più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti adottando misure che prevedano l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria e l'applicazione di un Tributo presuntivo come forma eccezionale valida fino alla messa a punto di sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.1

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a)* sostituire: "12,6" per cento con: "25,6";

alla lettera *b)* sostituire: "11,6" per cento con: "24,6";

alla lettera *e)* sostituire: "10,6" per cento, con: "22,6";

alla lettera *d)* sostituire: "9" per cento, con: "19";

alla lettera *e)* sostituire: "8" per cento, con: "18".

b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

c) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire: "0,2 per cento" con: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumentata dello "0,1"».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11.3

BARANI, MANDELLI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».

Art. 12.

12.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente».
